DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FARMACI E DI SANITA'

Art. 20

Disposizioni sulla spesa farmaceutica

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 17 GENNAIO 1997, N. 4.

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanita'
Estremi	Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 377
Capo	V — Altre disposizioni in materia sanitaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-farmaci-e-di-sanita/art-20-disposizioni-sulla-spesa-farmaceutica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it